TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 81

T. U. 1926, art. 79; legge 1° luglio 1926, n. 1194

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio. Un esemplare del verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo della sezione e sul quale appongono la firma il presidente e almeno due scrutatori.

L'altro esemplare viene, entro il lunedi' susseguente all'elezione, depositato nella segreteria del comune, dove si e' radunata la sezione, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista della votazione.

Tale lista rimane depositata per quindici giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Versione in vigore dal 9 settembre 1928, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993
Titolo	V — Della votazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1928

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1928/art-81-t-u-1926-art-79-legge-1-luglio-1926-n-1194/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it